



FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero - (PD)

Servizio di Protezione Civile

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

INDICE

Legenda.....	<i>p. 3</i>
--------------	-------------

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del Regolamento.....	<i>p. 4</i>
Art. 2 Esercizio della funzione di Protezione Civile.....	<i>p. 4</i>
Art. 3 Costituzione dei Gruppi Comunali dei Volontari di Protezione Civile...	<i>p. 5</i>
Art. 4 Figure e struttura del Servizio della Protezione Civile.....	<i>p. 5</i>

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 5 Il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese...	<i>p. 7</i>
Art. 6 Il Sindaco.....	<i>p. 7</i>
Art. 7 Il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese....	<i>p. 7</i>
Art. 8 Collegio degli Assessori della Federazione.....	<i>p. 8</i>

TITOLO III – ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FEDERAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 9 L'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione.....	<i>p. 9</i>
Art. 10 Gli Uffici Comunali di Protezione Civile.....	<i>p. 9</i>

TITOLO IV – VOLONTARIATO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 11 Comitato dei Coordinatori dei GCVPC afferenti al Distretto.....	<i>p. 10</i>
Art. 12 Il Coordinatore e il Vicecoordinatore referenti del Distretto.....	<i>p. 10</i>
Art. 13 Il Comitato dei Referenti tecnici della Federazione.....	<i>p. 10</i>
Art. 14 I Gruppi Comunali di Protezione Civile.....	<i>p. 11</i>

TITOLO V – RISORSE

Art. 15 Inventario e custodia di beni.....	<i>p. 12</i>
Art 16 Dotazioni dei Gruppi comunali di Protezione Civile.....	<i>p. 12</i>
Art. 17 Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature.....	<i>p. 13</i>
Art. 18 Sostegno economico.....	<i>p. 14</i>

TITOLO VI – MODALITÀ D’INTERVENTO

Art. 19 Attività dei GCVPC.....	<i>p. 15</i>
Art. 20 Regole d’ingaggio del Gruppo Comunale per eventi a rilevante impatto locale.....	<i>p. 16</i>
Art. 21 Regole d’ingaggio del Gruppo Comunale per emergenza circoscritta al territorio comunale	<i>p. 16</i>
Art. 22 Regole d’ingaggio del Distretto per evento a rilevante impatto territoriale della Federazione.....	<i>p. 17</i>
Art. 23 Regole di ingaggio per emergenze territorialmente diffuse ed estese.....	<i>p. 18</i>
Art. 24 Regole di ingaggio per intervento su richiesta del Dipartimento nazionale o della Regione.....	<i>p. 18</i>

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Pubblicità del Regolamento.....	<i>p. 20</i>
Art. 26 Entrata in vigore ed abrogazioni.....	<i>p. 20</i>

Legenda

FEDERAZIONE: per Federazione s'intende la Federazione dei Comuni del Camposampierese;

SERVIZIO: per Servizio s'intende il Servizio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese, costituito dagli organi istituzionali di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese, dagli organi amministrativi della Federazione dei Comuni del Camposampierese e dal volontariato del Distretto di Protezione Civile del Camposampierese;

UFFICIO: per Ufficio s'intende l'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese;

DISTRETTO: per Distretto s'intende il Distretto Regionale di Protezione Civile;

C.O.C.: per C.O.C. s'intende il Centro Operativo Comunale, attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell'emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locale

C.O.I.: per C.O.I. s'intende il Centro Operativo Intercomunale, attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell'emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Servizio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese (di seguito Federazione), ai sensi della Legge 8.12.1970 n. 996, del D.P.R. 6.2.1981 n. 66, della legge 267 del 18.08.2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali), del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, del D.Lgs 31.3.1998 n. 112, della Legge 401 del 09/11/2001, del D.Lgs n. 117 del 03 luglio 2017, del Decreto Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", e delle Leggi regionali 27.11.1984 n. 58, 16.4.1998, n. 17 e 13.4.2001 n. 11 e dello Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Art. 2 – Esercizio della funzione di Protezione Civile

L'esercizio della funzione fondamentale di Protezione Civile sul territorio dei Comuni aderenti alla Federazione è svolto da quest'ultima per effetto del trasferimento della predetta responsabilità avvenuto con la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Federazione stessa. Tale funzione si esplicita attraverso compiti di approvazione e aggiornamento dei piani di emergenza oltre alle connesse attività di prevenzione e approvvigionamento di risorse economiche attrezzature e mezzi nonché, al verificarsi di situazioni di emergenza, con il coordinamento dei Gruppi Comunali dei Volontari di Protezione Civile. In tali circostanze rimane tuttavia in capo al Sindaco dei singoli Comuni della Federazione in qualità di autorità comunale di protezione civile, in collaborazione con il Presidente di turno della Federazione, la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, oltre ai compiti di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, nonché tutti gli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale, avvalendosi a tal fine dell'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione per il Coordinamento Amministrativo e Operativo di tutte le attività.

Art. 3 - Costituzione dei GCVPC

1) Con delibere dei Consigli Comunali:

- n. del per il Comune di Borgoricco
- n. del per il Comune di Campodarsego
- n. del per il Comune di Camposampiero
- n. del per il Comune di Loreggia
- n. del per il Comune di Massanzago
- n. del per il Comune di Piombino Dese
- n. del per il Comune di San Giorgio delle Pertiche
- n. del per il Comune di Santa Giustina in Colle
- n. del per il Comune di Villa del Conte
- n. del per il Comune di Villanova di Camposampiero

sono stati costituiti per ciascun Comune aderente alla Federazione i rispettivi Gruppi Comunali dei Volontari di Protezione Civile di seguito GCVPC in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) I GCVPC sono enti che appartengono al Terzo settore costituiti in forma specifica e composti esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.

3) Ogni Comune provvede all'iscrizione del proprio GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Veneto e nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione <<Altri enti del Terzo Settore>>.

Art. 4 - Figure e struttura del Servizio della Protezione Civile

Il Servizio di Protezione Civile della Federazione provvede all'esecuzione delle attività di Protezione Civile attraverso una struttura composta da:

1) Organi istituzionali di Protezione Civile della Federazione

- il Presidente della Federazione (Capo dell'amministrazione);
- Sindaco (Ufficiale di Governo);
- il Consiglio della Federazione;
- il Collegio degli Assessori della Federazione;
- il Comitato dei Coordinatori dei GCVPC afferenti al Distretto Regionale di Protezione Civile;
- il Comitato dei Referenti tecnici della Federazione

2) Organi amministrativi della Federazione

- l'Ufficio Unico di Protezione Civile;
- gli uffici comunali preposti;

3) Volontariato del Distretto Regionale di Protezione Civile

- il Coordinatore e il Vicecoordinatore referenti per il Distretto Regionale di Protezione Civile;
- i Gruppi Comunali dei volontari di Protezione Civile;
- i Gruppi di volontariato presenti sul territorio con particolare attinenza alla Protezione Civile.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA FEDERAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 5 - Il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Il Presidente della Federazione rappresenta i Sindaci nelle funzioni trasferite ad essa e pertanto anche quella della Protezione Civile. Il Presidente esercita le funzioni di capo dell'amministrazione ai sensi dell'art. 50 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL).

Art. 6 - Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco, in stretta collaborazione con il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, è altresì responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza al RUNTS, delega alla Federazione dei Comuni del Camposampierese tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 7 - Il Consiglio della Federazione

Il Consiglio della Federazione è composto dai Consiglieri della Federazione. Ha il compito di deliberare le decisioni della Giunta dei Sindaci per quanto di competenza e di approvare i Piani di Protezione Civile, il Bilancio e i Regolamenti di Protezione Civile

Art. 8 - Collegio degli Assessori della Federazione

1. Il Collegio degli Assessori della Federazione è composto dagli Assessori o delegati alla Protezione Civile di tutti i Comuni facenti parte della Federazione;
2. Il Presidente è un Sindaco indicato dalla Giunta della Federazione e nominato dal Presidente della Federazione;
3. In sede di primo incontro il Collegio degli Assessori della Federazione individua, tra i propri componenti, il Vicepresidente, che viene successivamente nominato dal Presidente della Federazione;
4. Il Collegio degli Assessori della Federazione si riunisce almeno una volta l'anno;
5. Il Collegio degli Assessori della Federazione ha i seguenti compiti:
 - proporre iniziative utili ad una efficace organizzazione della Protezione Civile ed alla diffusione della cultura di previsione, prevenzione e protezione del territorio, anche con iniziative mirate a specifiche categorie di cittadini;
 - farsi portavoce delle istanze delle Amministrazioni Comunali.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FEDERAZIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 9 - L'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione

L'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese è una struttura organizzativa cui sono attribuiti compiti di Coordinamento Amministrativo ed Operativo di tutte le attività relative al servizio nonché di supporto alla fase di prevenzione, allarme, emergenza e superamento della stessa.

Detto Ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del servizio di Protezione Civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di personale, mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali e i Gruppi Comunali di Protezione Civile per quanto di competenza sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio secondo le direttive degli organi competenti.

Art. 10 - Gli Uffici Comunali di Protezione Civile

Per ciascun Comune della Federazione, il Sindaco individua, con apposito atto, i referenti comunali di Protezione Civile che operano per quanto di competenza in raccordo e stretta collaborazione con l'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

TITOLO IV

VOLONTARIATO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 11 - Comitato dei Coordinatori dei GCVPC afferenti al Distretto

1. Il Comitato dei Coordinatori dei GCVPC afferenti al Distretto Regionali di Protezione Civile di riferimento, è costituito dai Coordinatori operativi dei Gruppi Comunali appartenenti al predetto Distretto, nonché dal Coordinatore e dal Vicecoordinatore dello stesso.

Fa parte del Comitato dei Coordinatori del Distretto, senza diritto di voto, anche il Vicecoordinatore del medesimo Gruppo Comunale di cui è Coordinatore operativo il Coordinatore del Distretto.

2. Fa parte del Comitato dei Coordinatori del Distretto, con diritto di voto, anche il Coordinatore del Gruppo Comunale di Campodarsego, in quanto Comune che ha trasferito la funzione di protezione civile alla Federazione, pur essendo geograficamente inserito in diverso distretto regionale.

Composizione e funzioni sono disciplinate nel *Regolamento dei volontari di Protezione Civile: Distretto e Gruppi Comunali*.

Art. 12 - Il Coordinatore e il Vicecoordinatore referenti del Distretto

Il Coordinatore referente del Distretto e il Vicecoordinatore del Distretto sono eletti, tra i Coordinatori operativi dei Gruppi Comunali facenti parte del Comitato dei Coordinatori del Distretto. Figure e funzioni sono regolamentate nel *Regolamento dei volontari di Protezione Civile: Distretto e Gruppi Comunali*

Art. 13 - Il Comitato dei Referenti tecnici della Federazione

1. Il Comitato dei Referenti tecnici della Federazione è composto dai rappresentanti comunali alla Protezione Civile designati da ciascun Sindaco, di tutti i Comuni facenti parte della Federazione;
2. La figura di rappresentante del Comitato è assunta di volta in volta dal tecnico del Comune il cui Sindaco riveste la carica di Presidente pro tempore della Federazione e da quest'ultimo viene nominato;

3. In sede di primo incontro il Comitato dei Referenti tecnici della Federazione individua, tra i propri componenti, un vice rappresentante, che viene successivamente nominato dal Presidente della Federazione;
4. Il Comitato dei Referenti tecnici della Federazione si riunisce almeno una volta l'anno;
5. Il Comitato dei Referenti tecnici della Federazione ha i seguenti compiti:
 - proporre iniziative utili ad una efficace organizzazione della Protezione Civile;
 - sovrintendere e coordinare i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

Art. 14 - I Gruppi Comunali di Protezione Civile

- 1) I Gruppi Comunali dei Volontari di Protezione Civile dispongono di una propria sede operativa individuata e assegnata da ciascun Comune della Federazione.
- 2) I GCVPC, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117, esercitano in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) I GCVPC concorrono al Servizio nazionale di protezione civile e sono costituiti per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivati da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal *Regolamento dei volontari di Protezione Civile: Distretto e Gruppi Comunali*.

TITOLO V

RISORSE

Art. 15 - Inventario e custodia dei beni

L'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione, coadiuvato dal Coordinatore del Distretto e dai Coordinatori operativi dei Gruppi di Protezione Civile, avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio di Protezione Civile della Federazione e di mantenerlo aggiornato. Detto Ufficio gestirà amministrativamente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, avvalendosi anche delle professionalità presenti nei Gruppi di Protezione Civile.

Il materiale facente parte della dotazione di Protezione Civile della Federazione dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Il Responsabile dell'Ufficio, ove direttamente responsabile, curerà la tenuta del registro inventario generale e la corretta custodia dei beni ricevuti in consegna.

Art. 16 - Dotazioni dei Gruppi comunali di Protezione Civile

Ciascun Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile dovrà essere fornito dal proprio Comune, di una dotazione minima individuale e di Gruppo come da allegato "A". Il materiale di cui all'allegato A.1 deve essere fornito ai volontari al momento in cui diventano operativi, ovvero dopo il superamento del periodo di prova, e quando saranno necessarie eventuali sostituzioni dovute a usura e scadenza fermo restando che le coperture assicurative sono attive dal momento dell'inserimento nell'apposito registro regionale o altro registro riconosciuto valido. Le procedure di acquisto saranno a carico dell'Ufficio della Federazione. Le divise saranno acquistate da un unico fornitore, avranno le medesime caratteristiche (secondo le indicazioni regionali) e un'unica scritta sulla schiena, ovvero "Protezione Civile del Camposampierese"; i Coordinatori operativi di ciascun Gruppo Comunale dovranno indicare all'ufficio il numero di divise da acquistare entro il mese di giugno, al fine di procedere ad un unico ordine cumulativo. I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili. Non sono ammessi simboli o fregi che non siano

compatibili con la normativa vigente o da approvarsi esplicitamente previa istanza di parte, dal Dirigente del Servizio caso per caso.

La Federazione, su segnalazione del Coordinatore operativo del Gruppo Comunale, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti dalle dotazioni individuali e dalle attrezzature per incuria nella custodia e negligenza nell'uso.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire, entro 30 (trenta) giorni, la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna al Coordinatore del Gruppo Comunale di appartenenza che redigerà relativo verbale.

Le attrezzature e i mezzi in dotazione al Gruppo Comunale saranno assegnate e collocate nelle sedi e nei magazzini dei singoli Gruppi Comunali che le avranno in uso e ne garantiranno l'efficienza.

Le attrezzature di uso generalistico potranno essere dislocate presso un apposito magazzino del Distretto previa disposizione del Dirigente del Servizio.

Art. 17 - Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

I mezzi e le attrezzature che costituiscono il patrimonio della Federazione, o comunque in uso a qualunque titolo da parte della stessa, possono essere utilizzati dai GCVPC e dalle istituzioni di Protezione Civile della Federazione e del Distretto, per attività di addestramento e per interventi di emergenza.

Per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature collocate presso il magazzino del Distretto, il Coordinatore dovrà avanzare specifica richiesta al Responsabile dell'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione, sentito il Coordinatore del Distretto.

La predetta assegnazione temporanea avverrà alle condizioni stabilite nell'allegato "B".

Previa autorizzazione dell'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione, gli automezzi e le attrezzature complesse dovranno essere condotti/utilizzati solo dal personale abilitato e appositamente formato, addestrato il quale dovrà rendere conto del loro utilizzo mediante registrazione sul libro macchina.

In caso di interventi in emergenza o per necessità specifiche il Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile del Comune coinvolto può richiedere in accordo con il Sindaco di riferimento, anche a mezzo telefonico, l'assegnazione temporanea di mezzi/motopompe in dotazione ai Gruppi Comunali facenti parte del Distretto, informandone il Responsabile dell'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione.

Art. 18 - Sostegno economico

1. La Federazione, mediante l'Ufficio Unico di Protezione Civile, cura la gestione amministrativa dei GCVPC ad essa afferenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Nel bilancio della Federazione sono previsti:
 - i. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, ecc.
 - ii. capitoli di spesa su cui sono previsti i fondi sui quali saranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Ciascun Comune, coadiuvato dalla Federazione, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.
5. Ogni Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile facente parte della Federazione, così come il Gruppo "Distretto di Protezione Civile del Camposampierese", riceverà un contributo annuo il cui importo sarà definito dalla Giunta dei Sindaci della Federazione, inserito nel PEG annuale e liquidato, previa verifica da parte del Responsabile dell'Ufficio Unico di Protezione Civile della congruità delle spese sostenute.

Il contributo sarà riconosciuto per le spese sostenute dal Gruppo nelle emergenze, negli interventi programmati, per il rinnovo o l'acquisto di materiale di facile consumo obsoleto o danneggiato nell'uso e per le attività istituzionali del Gruppo, comprensive di esercitazioni del Gruppo stesso e partecipazione ai corsi di formazione.
6. Eventi di Distretto o ricorrenze particolari (decennale del Gruppo) potranno essere autorizzati e finanziati con apposita Delibera di Giunta della Federazione.

TITOLO VI

MODALITÀ D'INTERVENTO

Art. 19 - Attività dei GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) I GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivati, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti operano, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione Civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
- 3) I GCVPC operano nel rispetto delle indicazioni operative dei Sindaci in stretto coordinamento con il Presidente e il Dirigente del Servizio di Protezione Civile della Federazione nonché delle direttive previste dal

Piano Intercomunale di Protezione Civile del medesimo Ente, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.

Art.20 - Regole di ingaggio del Gruppo Comunale per eventi a rilevante impatto locale

Per particolari eventi a rilevante impatto locale, su autorizzazione del Sindaco, il Coordinatore operativo del Gruppo organizza la presenza dei volontari in numero consono alle necessità; qualora il fabbisogno dei volontari fosse superiore a quello localmente disponibile, sentito il Coordinatore di Distretto, verrà richiesto supporto attraverso l'Ufficio Unico di Protezione Civile agli altri Gruppi Comunali afferenti alla Federazione.

In tali circostanze, il Sindaco dispone l'apertura del C.O.C. assicurando la presenza di almeno queste funzioni:

F1 – Tecnica e di pianificazione;

F4 – Volontariato;

F5 _ Materiali e mezzi;

F10 – Strutture operative locali e viabilità.

Il referente tecnico comunale proporrà l'attivazione nel programma dedicato Supporto PC Veneto e il Coordinatore operativo del Gruppo seguirà l'inserimento dei volontari attivati nel programma extranet della Provincia di Padova e nel programma dedicato Supporto PC Veneto, coadiuvato all'occorrenza dall'Ufficio Unico di Protezione Civile e dai volontari appartenenti al nucleo segreteria distrettuale.

Art. 21 - Regole di ingaggio del Gruppo Comunale per emergenza circoscritta al territorio comunale

Su richiesta anche verbale del Sindaco il Coordinatore operativo del Gruppo organizza la presenza dei volontari in numero consono alle necessità, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, per prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018; qualora il fabbisogno dei volontari fosse superiore a quello localmente

disponibile, sentito il Coordinatore di Distretto, verrà richiesto supporto attraverso l'Ufficio Unico di Protezione Civile agli altri Gruppi Comunali afferenti alla Federazione e, se del caso, a GCVPC esterni alla stessa.

In tali circostanze, il Sindaco dispone l'apertura del C.O.C. assicurando la presenza di almeno queste funzioni:

F1 – Tecnica e di pianificazione;

F4 – Volontariato;

F5 _ Materiali e mezzi;

F10 – Strutture operative locali e viabilità.

Il referente tecnico comunale proporrà l'attivazione nel programma dedicato Supporto PC Veneto e il Coordinatore operativo del Gruppo seguirà l'inserimento dei volontari attivati nel programma extranet della Provincia di Padova e nel programma dedicato Supporto PC Veneto, coadiuvato, se necessario, dall'ufficio di Protezione Civile e dai volontari appartenenti al nucleo segreteria distrettuale.

Art. 22 - Regole di ingaggio del Distretto per evento a rilevante impatto territoriale della Federazione

Su richiesta del Presidente della Federazione, l'Ufficio Unico di Protezione Civile d'intesa con il Coordinatore del Distretto, predispone un piano di intervento verificando sulla base della portata dell'evento, le effettive e occorrenti necessità di personale e di mezzi.

Informati tutti i Gruppi, l'Ufficio Unico di Protezione Civile della Federazione, dispone l'assegnazione ad ogni gruppo di una propria zona operativa di intervento.

In tali circostanze, il Presidente della Federazione può disporre l'apertura del C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) assicurando la presenza di almeno queste funzioni

F1 – Tecnica e di pianificazione;

F4 – Volontariato;

F5 _ Materiali e mezzi;

F10 – Strutture operative locali e viabilità.

L'Ufficio Unico di Protezione Civile proporrà l'attivazione nel programma dedicato Supporto PC Veneto e seguirà l'inserimento dei volontari attivati nel programma extranet della Provincia di Padova e nel programma dedicato Supporto PC Veneto, coadiuvato, se necessario, dai volontari appartenenti al nucleo segreteria distrettuale.

Art.23 - Regole di ingaggio per emergenze territorialmente diffuse ed estese

In caso di emergenze territorialmente diffuse ed estese, il Presidente della Federazione può disporre l'apertura del C.O.I. assicurando la presenza di almeno queste funzioni:

F1 – Tecnica e di pianificazione;

F4 – Volontariato;

F5 _ Materiali e mezzi;

F10 – Strutture operative locali e viabilità.

L'Ufficio Unico di Protezione Civile, su indicazione del Presidente e d'intesa con il Coordinatore del Distretto proporrà l'attivazione nel programma dedicato Supporto PC Veneto e seguirà l'inserimento dei volontari attivati nel programma extranet della Provincia di Padova e nel programma dedicato Supporto PC Veneto, coadiuvato, se necessario, dai volontari appartenenti al nucleo segreteria distrettuale.

Il Coordinatore del Distretto organizza la presenza dei volontari e la gestione operativa delle squadre ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, per prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018*. Se si riscontrasse necessità di supporto esterno, l'Ufficio Unico di Protezione Civile curerà i rapporti e le richieste con gli Enti superiori.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, i GCVPC si mettono a loro disposizione ed operano in stretto raccordo con le stesse.

Art. 24 - Regole di ingaggio per intervento su richiesta del Dipartimento nazionale o della Regione

Il Coordinatore dei GCVPC, sentito il Comitato dei Coordinatori del Distretto, e con il supporto dell'Ufficio Unico di Protezione Civile, assicura il contatto con le strutture preposte al fine di valutare l'evolversi delle esigenze e, se del caso, predisporre l'invio di uomini e mezzi.

La prima autorizzazione verbale all'impiego di volontari dovrà essere richiesta al Sindaco referente da parte di ciascun Coordinatore di Gruppo; sarà successivamente

cura dell'Ufficio Unico di Protezione Civile formalizzare la documentazione necessaria per la partenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese e la sala operativa.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai Gruppi Comunali di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Copia del regolamento è inviata, altresì, ai Comuni della Federazione.

Art. 26 Entrata in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi della Federazione, della Provincia, della Regione e dello Stato in materia di Protezione Civile.

Le norme del presente regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.